



Giovedì 22/02/2024

Le startup innovative a vocazione sociale

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative à€œa vocazione socialeâ€• (â€œSIAVSâ€•).

Secondo lâ€™art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che lâ€™articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sullâ€™impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dellâ€™ambiente e dellâ€™ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano unâ€™impresa sociale.

Poichè le finalità à€œsocialiâ€• delle SIAVS possono renderle meno à€œcompetitiveâ€• e à€œperformantiâ€• sul mercato, lâ€™art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nellâ€™ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista unâ€™autocertificazione con cui lâ€™impresa:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più¹ dei settori elencati allâ€™articolo 2, comma 1, del



decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

- specifica il/i settore/i;
- dichiara di perseguire una finalitÃ dâ€™interesse sociale;
- si impegna a dare evidenza dellâ€™impatto sociale cosÃ¬ prodotto. Per questâ€™ultimo requisito Ã” necessario che sia redatto, una volta lâ€™anno, un âœDocumento di descrizione di impatto socialeâ€•, secondo le linee guida fornite dalla normativa.